IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 E DELLE FINANZE

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'

economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 31, comma

1-bis, in materia di "Compensazioni di crediti con somme dovute a

seguito di iscrizione a ruolo" il quale dispone che, con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'

con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,

maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti

del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e

appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di

iscrizione a ruolo;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito";

 Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente

il "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a

norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337";

 Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente

"Riordino del Servizio nazionale della riscossione, in attuazione

della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337";

 Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante "Misure

di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia

tributaria e finanziaria", convertito, con modificazioni, con la

legge del 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l'art. 3,

recante "Disposizioni in materia di servizio nazionale della

riscossione";

 Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante

"Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini" convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare,

l'art. 10, in materia di controllo preventivo dell'utilizzo in

compensazione dei crediti IVA;

 Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure

urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e

per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico

nazionale" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 9,

comma 3-bis in materia di certificazione dei crediti nei confronti

delle regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale

per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

 Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: "Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge

di stabilita' 2012)";

 Visto il decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, recante

"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle

infrastrutture e la competitivita'" e, in particolare, l'art. 35 in

materia di "Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per

l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali,

nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica";

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20

maggio 2012 in attuazione del citato art. 9, comma 3-bis del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni;

 Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta

del 6 giugno 2012;

 Decreta:

 Art. 1

 Pagamento delle somme dovute a seguito

 di iscrizione a ruolo mediante compensazione

 1. Ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed

esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali

per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali

crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per

cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile

2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali; nonche'

per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie

professionali, ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che

ha rilasciato la certificazione di cui all'art. 2. Con successivo

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale compensazione

puo' essere estesa ad altre entrate riscosse mediante ruolo.

 2. Il pagamento di cui al comma 1 e' ammesso anche per gli oneri

accessori, per gli aggi e le spese a favore dell'agente della

riscossione ed e' applicabile, inoltre, per le imposte la cui

riscossione e' affidata all'agente della riscossione secondo le

disposizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n.

122.

 Art. 2

 Acquisizione della certificazione

 1. Per esercitare la compensazione di cui all'art. 1, il titolare

del credito acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma

3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive

modificazioni, utilizzabile a tale fine in base al decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13, comma 2,

della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 3

 Compensazione dei crediti nei confronti

 degli enti del Servizio sanitario nazionale

 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai

crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei

confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per

somministrazione, forniture e appalti, in presenza della

certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge

29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, disciplinata con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art.

13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 2. Per enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 1,

si intendono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche

se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie

integrate con il Servizio sanitario nazionale, gli istituti

zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

Art. 4

 Compensazione del credito ceduto

 1. Il titolare del credito, acquisita la certificazione di cui

all'art. 2, la presenta all'agente della riscossione competente, per

il pagamento totale o parziale delle somme di cui all'art. 1 e, nel

caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute,

il contribuente e' tenuto, contestualmente, ad indicare all'agente

della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. In

caso di mancata indicazione, l'imputazione dei pagamenti e'

effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 31 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 2. L'agente della riscossione, trattiene l'originale della

certificazione di cui all'art. 2, ne rilascia copia timbrata per

ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni

lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa

all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla

verifica dell'esistenza e validita' di tale certificazione o

utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica disciplinata

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui

all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 3. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'agente

della riscossione, l'Amministrazione debitrice e' tenuta a

comunicare, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente

della riscossione che informa il titolare del credito.

 4. In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue

limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e

utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira

l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del

competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato

in compensazione pere il pagamento delle somme iscritto a ruolo e'

annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente

della riscossione. Il credito residuo puo' essere utilizzato solo se

la copia della certificazione e' accompagnata dall'attestazione di

avvenuta compensazione. L'agente della riscossione comunica all'ente

debitore e all'ente impositore entro i cinque giorni lavorativi

successivi l'avvenuta compensazione tramite posta elettronica

certificata o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica

disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 5. L'agente della riscossione comunica mensilmente, entro il decimo

giorno di ciascun mese, al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare delle

compensazioni effettuate con l'indicazione del tributo nonche' degli

oneri accessori, degli aggi e delle spese a favore dell'agente della

riscossione oggetto di compensazione.

 6. L'estinzione del debito per compensazione non comporta oneri di

riversamento in capo all'agente della riscossione.

 7. Restano in ogni caso dovuti gli eventuali interessi di mora e

l'aggio, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,

n. 112, maturati dal momento della quantificazione del debito,

effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, fino alla data di

estinzione del debito.

Art. 5

 Riscossione nei confronti dell'amministrazione debitrice

 1. L'ente debitore e' tenuto al pagamento dell'importo oggetto

della certificazione di cui all'art. 2, utilizzato in compensazione,

entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa, Il

mancato pagamento alla predetta scadenza comporta l'applicazione

degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 2. In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente

debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in

compensazione, l'agente della riscossione ne da' comunicazione ai

Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo

oggetto della compensazione e' recuperato mediante riduzione delle

somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo,

incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote

di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai

recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate

al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Qualora

il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione

procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del

credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al

titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602.

 Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di

controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 25 giugno 2012

 Il Ministro: Monti